



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8 del 24/03/2011

Oggetto:

SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. RECESSO DALLA SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE PUBBLICO "CA.IN. - CANILE INTERCOMUNALE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" CON SEDE IN BRA (CN).

L'anno **duemilaundici** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ordinaria** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Si
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	No
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Si
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Si
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Si
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 14.08.1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ha previsto che i Comuni, singoli o riuniti in associazione, e le Comunità montane provvedano al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscano rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, e provvedano, altresì, a gestire canili e gattili sanitari; l'obbligo di attivazione di un servizio di cattura, custodia temporanea ed osservazione sanitaria dei cani randagi è stato ribadito e specificato dalla Legge regionale 26.07.1993, n.34, all'art.7, e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 11.11.1993, n.4359;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.24, adottata in data 27.06.2006, esecutiva, con la quale, in adempimento alle predette disposizioni, venne disposto di costituire con alcuni Comuni appartenenti all'area territoriale delle Langhe e del Roero il Consorzio denominato "Ca.In - Canile intercomunale", con sede presso il Comune di Bra, P.zza Caduti per la Libertà n.14, per la gestione del servizio di canile sanitario, del servizio di cattura dei cani randagi e del servizio di canile rifugio, approvando la convenzione istitutiva disciplinante i rapporti tra gli Enti consorziati;

ATTESO che, nel corso dell'anno 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art.115, comma 7-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., l'Assemblea consortile del Consorzio "Ca.In - Canile intercomunale" ha disposto la trasformazione del Consorzio medesimo nella società "Ca.In. - Canile Intercomunale Società a responsabilità limitata", approvandone il relativo Statuto;

RICORDATO che, per il Comune di Castiglione Tinella, la società "Ca.In. - Canile Intercomunale Società a responsabilità limitata" gestisce sia il servizio di Canile sanitario per i necessari accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i cani randagi catturati sul territorio comunale, sia il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi medesimi;

CONSIDERATO che la scelta di far parte dell'Unione dei Comuni di collina "Sei in Langa" per ragioni di omogeneità territoriale e per analogia di problematiche ed esigenze implica l'opportunità di avvalersi delle forme di gestione proposte dalla stessa per alcuni servizi comunali;

CONSIDERATO, altresì, che, secondo le valutazioni comparative dei costi, la gestione dei servizi di canile sanitario e di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi tramite l'Unione di Comuni "Sei in Langa" consente di conseguire economie di spesa a fronte di un livello qualitativo dei servizi non inferiore all'attuale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.40 del 29.11.2010, esecutiva, con la quale, per i motivi organizzativi dei servizi e per le ragioni di convenienza economica di cui sopra, è stato disposto di trasferire le competenze in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e di gestione del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi all'Unione dei Comuni "Sei in Langa" in ossequio alle disposizioni di cui alla legge n.281/1991, alla Legge regionale n.34/1993 ed al relativo regolamento di esecuzione;

ATTESO che, per effetto del precitato trasferimento di competenze e servizi, si rende necessario recedere dalla società "Ca.In. - Canile Intercomunale Società a responsabilità limitata";

VISTO l'art.29 dello Statuto della società "Ca.In. - Canile Intercomunale Società a responsabilità limitata" secondo il quale il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dall'art.2473 del Codice civile. Qualora non ricorrano tali casi, è previsto il diritto di recedere liberamente dalla partecipazione alla Società mediante apposita deliberazione consiliare dell'ente recedente, che avrà effetto decorsi sei mesi dalla trasmissione della stessa alla Società. La liquidazione della quota del recedente avviene in applicazione dell'art.2473 del Codice civile, con spese a carico del recedente;

CONSIDERATO che l'Unione provvederà a riassumere la partecipazione nella predetta società, oppure a scegliere diverse modalità di gestione;

RICHIAMATO l'art.2473 del Codice civile epigrafato "Recesso del socio";

RITENUTA la competenza di questo organo collegiale a deliberare sull'argomento ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA


DI RECEDERE, per i motivi indicati in premessa, dalla società "Ca.In. - Canile Intercomunale Società a responsabilità limitata", con sede in Bra (CN), P.zza Caduti per la Libertà n.14, riveniente dalla trasformazione del Consorzio intercomunale Ca.In – Canile Intercomunale di cui il Comune di Castiglione Tinella faceva parte in forza della deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 27.06.2006, per la gestione dei servizi di canile sanitario, cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi.

DI DARE ATTO che il recesso dalla società "Ca.In. - Canile Intercomunale Società a responsabilità limitata" avrà effetto decorsi sei mesi dalla trasmissione del presente provvedimento alla Società medesima e la liquidazione della quota del recedente avverrà in applicazione dell'art.2473 del Codice civile, con spese a carico del recedente, ai sensi dell'art.29 dello Statuto della società medesima.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla prenominata Società ai sensi e per gli effetti di cui al citato art.29 dello Statuto della società medesima.

Il Responsabile dell'Area amministrativa provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione degli atti di gestione per l'attuazione della presente deliberazione, compresi i provvedimenti in ordine alle spese di recesso.

Successivamente con separata unanime votazione espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi. Recesso dalla Società a totale capitale pubblico "CA.IN. - Canile intercomunale Società a responsabilità limitata" con sede in Bra (CN)".*

Castiglione Tinella, 16 MAR. 2011

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 01 APR. 2011

Castiglione Tinella, 31 MAR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 31 MAR. 2011

IL FUNZIONARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella SILLANO

Antonella Sillano
